

# WORKSHOP OICE AMBIENTE

Roma 21 Marzo 2013

Aspetti legislativi

Sulla gestione dei materiali da scavo

Avvocato Elena Nieri

# QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- Definizione di rifiuto ex art. 183 comma 1 lett. a) D.L.vo 152:  
“...qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”;
- Classificazione normativa della “tipologia” di rifiuto per i materiali derivanti da attività di scavo ex art. 184 comma 3 lett.b) D.L.vo 152:  
“ Sono rifiuti speciali: ...i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 (oggi 184 bis);”

# QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- L'inquadramento generale per le terre e rocce che risultano da una operazione di scavo – al pari di qualsiasi altra sostanza o materiale - è quello di considerarle rifiuto (vedi anche Elenco Rifiuti della Commissione Europea)
- Disposizione “Speciale” per “Terre e rocce da scavo” art. 186 D.L.vo 152 (oggi abrogata e sost. dal D.M. 161):  
  
“...le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè....”

# QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- Esclusione dall' ambito applicativo della normativa in materia di rifiuti, ex art. 185 comma 1 lett. c) D.L.VO 152:

“...il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;”

# LE SCELTE DEL PRODUTTORE

Oggi, pertanto e allo stato dell'arte, il produttore di “materiale derivante da scavo” si trova di fronte alle seguenti possibilità:

- I) Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (**art. 185**);
  
- II) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotto;
  - II. a) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore sino al 6/10/2012 (**art. 186**);
  - II .b) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore dopo il 6/10/2012 (**D.M. 161**)
  
- III) Terre e rocce da scavo da considerarsi “rifiuti”
  - III. a) 17 05 04, materiali da scavo non pericolosi;
  - III. b) 17 05 03 materiali da scavo contenenti sostanze pericolose;

# Terre e rocce escluse

ovvero suolo non contaminato e materiale stato naturale

In forza di legge n.2/2009, a far data dal Gennaio 2009, all'art. 185 è stata aggiunta la seguente "esclusione":

Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato in corso attività di costruzione ,

ove sia certo il riutilizzo allo stato naturale e nello stesso sito;

## **Interpretazione stretta:**

- Per concetto di attività di costruzione vedi art. 3 DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia
- Per assenza di contaminazione vedi allegato 5 tab. 1 D.L.vo 152;
- Nessun trattamento ma utilizzo tal quale;
- Definizione di "sito" vedi art. 240 D.L.vo 152 (int. dalla Legg 28/2012) "area o porzione di territorio, geografica definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali e compr. di eventuali strutture edilizie ed impianti"

# Terre e rocce escluse

ovvero suolo non contaminato e materiale stato naturale

Un anno dopo, a seguito di integrazione di cui al D.L.vo 205/2010, è stato altresì precisato :

“ Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter”

Quindi per tale materiale NO esclusione espressa dalla normativa sui rifiuti, ma rinvio ad una specifica valutazione in riferimento alle nozione di rifiuti, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto.

# Matrici materiali di riporto

- All'inizio del 2012 (D.L. 25 Gennaio 2012) si è provveduto ad allargare tutti i riferimenti al “suolo” contenuti nell'art. 185 anche “alle matrici materiali di riporto” , intese come materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'[articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. **Il decreto di cui all'art. 49 è il D.M. 161.**

# Terre e rocce ex art. 186

Negli ultimi anni - dal 2006 al 2012 e prima dell'entrata in vigore del D.M. 161 - la normativa speciale di riferimento che consentiva di sottrarre le terre e rocce da scavo alla disciplina in materia di rifiuti **era l'art.186 D.L.vo 152.**

L'art. 184 bis con la definizione di "sottoprodotto" è, infatti, frutto di una integrazione al T. U. introdotta in epoca successiva e precisamente a far data dal Dicembre 2010 (D.L.vo 205/10)

Nello stesso decreto 205/10 era, poi, prevista l'abrogazione dell'art. 186 con decorrenza futura legata al nuovo regolamento **D.M. 161/12.**

# Terre e rocce da scavo ex art. 186

L'art. 186 - nel fissare le condizioni (introdotte dal legislatore del 2008) alle quali le terre e rocce da scavo potessero essere utilizzate come sottoprodotto - si ispirava ad una definizione normativa generale di “**sottoprodotto**” contenuta nell'art. 183 comma 1 lett. p).

Tale definizione era parzialmente differente da quella attualmente prevista nell'art. 184 bis ed ispirata alla Direttiva 2008/98/Ce nel frattempo entrata in vigore: si pensi al requisito della “integralità del riutilizzo” previsto dal 186 ma non dal 184 bis; mentre il 184 bis prevede espressamente la possibilità dell'utilizzo da parte di terzi, non menzionata nel 186.

# I materiali da scavo di cui al D.M. 161

- Definizione di “ OPERA “: lavoro di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ...  
rinvio all’ art. 3 comma 8 Codice Appalti, ove per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
- Definizione di “MATERIALE DA SCAVO “ : Suolo o sottosuolo, con eventuale presenza di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:  
...scavi in genere; perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, ecc. ; opere infrastrutturali in genere (galleria,diga, strada ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere...; residui dalla lavorazione di materiali lapidei ...